



DISCIPLINARE DI GARA

ACCORDO QUADRO BIENNALE CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI COMPLEMENTARI E ACCESSORI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO E RECUPERO DI EDIFICI DEL PATRIMONIO DI ARTE GENOVA E/O GESTITO

(Collaudi)

CUP: da definire per ogni contratto attuativo – CIG: 9255115A80

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Denominazione: SUAR – Sez. ARTE GENOVA - Sede: VIA BERNARDO CASTELLO 3

Telefono: 010/5390257

Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.arte.ge.it

Sito WEB: www.arte.ge.it

Procedura di affidamento: procedura aperta.

Tipologia: Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura.

Luogo di esecuzione: PATRIMONIO DI PROPRIETA' ED IN GESTIONE ARTE GENOVA

Criterio di valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, e degli art. 183, c. 4-6, del D.Lgs. 50/2016 (Codice), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo Art. 18.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Spanu

MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTE: Telematica – Piattaforma Sintel (artt. 40 e 52, D.Lgs. n. 50/2016)

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 30/06/2022 ore 18:00.

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
3. OGGETTO DEL CONTRATTO	4
3.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
3.2 IMPORTO A BASE DI GARA	4
3.3 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L'ACCORDO QUADRO	5
3.4 STRUTTURA MINIMA DELL'OPERATORE ECONOMICO	5
3.5 TRACCIABILITÀ	5
4. INFORMAZIONI GENERALI	5
4.1 SOPRALLUOGO	5
4.2 CHIARIMENTI	5
4.3 COMUNICAZIONI	6
4.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	6
4.5 DURATA DEL CONTRATTO	6
4.6 MINIMI GARANTITI	6
5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI	7
5.1 REQUISITI GENERALI	7
5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	9
5.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	9
5.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ	9
5.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	9
5.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	10
5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA	12
6. AVVALIMENTO	12
7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA	13
7.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)	13
7.2 GARANZIA PROVVISORIA:	14
7.3 CONTRIBUTO ANAC:	16
7.4 Documento "PassOE"	16
7.5 ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO	16
8. CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA	17
9. CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA	18
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	18
11. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	24
12. SVOLGIMENTO DELLA GARA	25
13. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	25
14. STIPULA DEL CONTRATTO	25

15.	CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE	26
16.	SUPPALTO.....	26
17.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	26
18.	FORO COMPETENTE	27

1. PREMESSA

Con Decreto A.U. n. 239 del 26/05/2022, questa Azienda ha deliberato di affidare un Accordo Quadro per Servizi tecnici di architettura e ingegneria e servizi tecnici accessori.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria".

Luogo di esecuzione: territorio della Città Metropolitana di Genova

CPV: 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente Struttura Tecnica.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice) mediante la piattaforma telematica di e-procurement Piattaforma Sintel.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara
2. DDG – Disciplinare di gara (il presente documento)
3. Allegati al Disciplinare di gara;
4. Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro
5. Schema di contratto di Accordo quadro
6. Schema di Disciplinare di incarico
7. Schema di Lettera contratto

Detta documentazione è interamente consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito istituzionale dell'Azienda www.arte.ge.it e dalla piattaforma telematica Sintel.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Oggetto dell'accordo quadro, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e meglio specificato nel Capitolato Speciale, sono i servizi di:

- Collaudo Tecnico- Amministrativo e revisione tecnico-contabile
- Collaudo Statico
- Collaudo Tecnico-Funzionale degli impianti

3.2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro per il lotto è pari ad € 2.000.000,00 così suddivisi:

Categoria	ID Opere	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità	Importo
Edilizia	E.20	I/c	0,95	€ 1.250.000,00
Strutture	S.03	Ig	0,95	€ 250.000,00
Impianti Idrico-sanitari	IA.01	III/a	0,75	€ 125.000,00
Impianti termici	IA.02	III/b	0,85	€ 250.000,00
Impianti elettrici	IA.03	III/c	1,15	€ 125.000,00

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/08 non sono previsti oneri della sicurezza, per cui gli importi previsti sono interamente soggetti a ribasso.

3.3 NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CON CUI VERRÀ STIPULATO L'ACCORDO QUADRO

A seguito della presente procedura verrà individuato un unico Contraente.

3.4 STRUTTURA MINIMA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il Concorrente dovrà garantire la messa a disposizione di una struttura organizzativa minima dedicata (non in via esclusiva) che prevedrà quantomeno **n. 25** risorse con le seguenti professionalità:

- a) Responsabile Tecnico architetto o ingegnere, con iscrizione all'albo professionale da almeno 10 anni e con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata.
- b) 15 Ingegneri/architetti senior con iscrizione all'Albo professionale da almeno 10 anni con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata e/o specifiche abilitazioni professionali per le seguenti Categorie d'Opera
 - 10 architetti/Ingegneri con specializzazione Edilizia/Architettura
 - 2 ingegneri con specializzazione strutture
 - 3 ingegneri con specializzazione Impiantistica
- c) 5 Ingegneri/architetti con iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni con altrettanti anni di esperienza lavorativa comprovata in ambito edilizio;
- d) 4 tecnici di supporto

3.5 TRACCIABILITÀ

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

4. INFORMAZIONI GENERALI

4.1 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi e ai fini della predisposizione dell'offerta di gara, gli operatori economici concorrenti dovranno obbligatoriamente procedere ad un sopralluogo esplicativo delle tipologie di edifici. In sede di gara, la Commissione di gara verificherà insieme al competente Responsabile del Procedimento (R.U.P.) il corretto adempimento di tali sopralluogo dandone atto nella verbalizzazione della relativa seduta.

Il sopralluogo può essere prenotato, in data da concordare con il Responsabile del Procedimento, al n. 010.5390257.

Del sopralluogo verrà redatto apposito Verbale.

4.2 CHIARIMENTI

Si rimanda all'Allegato del presente Disciplinare contenente le indicazioni per la presentazione della gara

telematica.

4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica, l'indirizzo PEC o, solo per gli operatori non stabiliti in Italia, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capofila/consorzio all'indirizzo di posta elettronica PEC indicato all'atto della registrazione alla Piattaforma telematica si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati o in qualsiasi modo riuniti.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.4 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

4.5 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di Accordo quadro avrà una durata di 24 mesi. Qualora alla scadenza temporale dell'Accordo non si fosse raggiunto l'importo complessivo dell'accordo stesso, e/o fossero stabilite ulteriori proroghe per l'incentivo fiscale, la Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare l'Accordo, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi o fino all'esaurimento dell'importo complessivo previsto.

4.6 MINIMI GARANTITI

Al Contraente verranno assegnati contratti attuativi per un importo al netto dello sconto pari almeno al 25% dell'importo a base di gara.

Sulla quota restante l'Appaltatore non potrà, pertanto, richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui la Stazione Appaltante non utilizzi l'intero importo stimato durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l'ammontare prima del termine.

4.7 LIMITAZIONI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro non potrà essere aggiudicato allo stesso operatore economico già aggiudicatario dell'Accordo Quadro per Servizi di Ingegneria e Architettura relativi a Progettazione e Direzione Lavori.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA - REQUISITI

5.1 REQUISITI GENERALI

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice e del dm n. 34 del 2013, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- dbis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al Concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alla precedente lett. f) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai lorodipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

5.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Le verifiche sul possesso dei requisiti generali dichiarati in fase di offerta avverranno, da parte della Stazione Appaltante, mediante il sistema AVCPass.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

5.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del Concorrente.

- a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro.

Per i professionisti che espletteranno gli incarichi oggetto dell'accordo

- c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico. Il Concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il Concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, n. 2, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

N.B. Il progettista incaricato in forma singola o associata, deve indicare:

- a. in caso di raggruppamento, obbligatorio in caso di più professionisti associati o candidati, la quota di partecipazione di ciascun professionista, nonché il nominativo del giovane professionista associato, iscritto all'Albo professionale da meno di 5 anni;

5.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L'Operatore economico deve possedere i seguenti requisiti stabiliti in conformità del Codice e della Linea

Guida n.1 ANAC "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria" approvata con Delibera 973 del 14.09.2016.

Requisiti dell'Operatore economico:

- a) il fatturato globale minimo, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2017-2021), per un importo non inferiore all'importo a base di gara. Il requisito minimo è quindi pari ad almeno € 2.000.000,00;

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

La mandataria deve comunque possedere una percentuale minima del 40% degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice;

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4, della direttiva 24/2014).

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

5.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 20 unità che corrisponde a 0.8 volte le unità di personale stimate;

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 20 unità che corrisponde a 0.8 volte le unità di personale stimate.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- soci attivi;
- dipendenti;
- collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del Concorrente una quota superiore al

cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione di documentazione contenente l'evidenza del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato (contratti di lavoro, contratti di co.co.co. su base annua, fatture emesse dai consulenti, fatturato dei consulenti, elaborati progettuali firmati dai consulenti)

b) Certificazioni

Possesso di una certificazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore E34 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: Studi di consulenza tecnica, ingegneria.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

La certificazione deve essere posseduta dal concorrente, se singolo, ovvero almeno dalla mandataria se raggruppamento.

5.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5.3.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.3.1 lett. b deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 5.3.1 lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al punto 5.3.1 lett. d, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto

dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.3.2 lett. a deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito del personale di cui al punto 5.3.3 lett. a deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito delle certificazioni di cui al punto 5.3.3 lett. b deve essere posseduto dal concorrente singolo ovvero, in caso di RTI almeno dalla mandataria.

5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI E LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 5.3.1 lett. a devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.3.1 lett. b deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 5.3.1 lett. c, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro.

Il requisito di cui al punto 5.3.1 lett. d relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 5.3.1. Il Concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il Concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al 2.3, al Concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

Si precisa che in caso di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano tutti documenti dovranno essere corredati da traduzione giurata.

Per le modalità di caricamento della documentazione sul portale Sintel (Piattaforma sulla quale si svolgerà la gara telematica), si rimanda all'Allegato contenente specifiche indicazioni.

7.1 DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'art. 85, del D.Lgs. n. 50/2016, redatto utilizzando il modello proposto nella Modulistica a base di gara, **nel quale ciascun concorrente dovrà attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti ai precedenti articoli;**

In caso di partecipazione alla gara in R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo), ogni componente deve presentare un proprio *DGUE*, specificando i ruoli di capogruppo e mandanti, nonché la quota percentuale del servizio che sarà svolta da ciascuna delle imprese in raggruppamento (o consorzio); in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sia il Consorzio che ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti, dovranno produrre il proprio *DGUE*.

In caso di indicazione del Progettista, quest'ultimo deve presentare un proprio *DGUE* con la dichiarazione

del possesso dei requisiti corredato, all'interno del DGUE o separatamente, di una dichiarazione irrevocabile di disponibilità alla progettazione in caso di aggiudicazione.

7.2 GARANZIA PROVVISORIA:

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto € 80.000,00.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario (se non già contenuta nella fideiussione).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a Banca Carige S.p.A: Codice IBAN IT 85U06 1750 1401 0000 0131 0590 a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice indicando nella causale del bonifico il CIG attribuito alla gara
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/homePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di

consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 gg giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti

prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

7.3 CONTRIBUTO ANAC:

Documentazione comprovante l'effettuazione del versamento a titolo di contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale **Anticorruzione (ANAC) € 140,00**.

Per eseguire il versamento è necessario iscriversi *on line* al Servizio Riscossione Tributi raggiungibile dalla *homepage* sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > Servizio Riscossione Contributi).

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (*da allegare all'offerta*) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (*lo scontrino dovrà essere allegato, all'offerta*).

In caso di costituiti o costituendi R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, il versamento dovrà essere effettuato dalla capogruppo.

7.4 Documento "PassOE"

rilasciato tramite il servizio "AVCpass" dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti. Gli operatori interessati a partecipare alla presente gara, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (www.avcp.it > Servizi > Servizi online > AVCpass) seguendo le relative istruzioni.

7.5 ESCLUSIONI E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- 1 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- 2 l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- 3 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 4 la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- 5 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. CONTENUTI DELL'OFFERTA TECNICA

- A. Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente, desunta da un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. Sono da considerarsi affini: progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico-amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti di interventi di riqualificazione energetica e/o sismica su edifici esistenti ovvero ristrutturazioni edilizie di edifici a destinazione residenziale.

La documentazione dovrà essere costituita, per ciascun progetto, da una relazione costituita da non più di 3 (tre) cartelle formato A4 e non più di 3 (tre) elaborati grafici formato A3 rappresentativi dell'intervento.

- B. Modalità di esecuzione dell'incarico:

B.1) **Qualità dell'esecuzione del servizio:** una relazione costituita da non più di 20 (venti) cartelle formato A4 contenente

B1	Qualità dell'esecuzione del servizio
B1,1	le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione;

B1.2	Modalità di esecuzione del coordinamento per la sicurezza
B1.3	Piano dell'assicurazione della qualità della commessa
B1.4	le modalità di interazione/integrazione con la committenza

B.2) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio:

Dovranno essere forniti i seguenti elaborati:

- I curricula dei professionisti indicati quali responsabile tecnico e ingegneri/architetti senior (ciascuno su non più di due cartelle formato A4)
- I curricula dei responsabili delle attività accessorie (ciascuno su non più di una cartella formato A4)
- Descrizione e ubicazione delle basi logistiche messe a disposizione (una relazione di max tre cartelle formato A4 oltre ad eventuali elaborati fotografici e planimetrie)
- Elenco delle risorse strumentali (max 3 cartelle formato A4)

B. Certificazioni

C.1	Certificazione di qualità ambientale ISO 14000
C.2	Certificazione ISO 45000

9. CONTENUTI DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere predisposta secondo il modello allegato dell'offerta economica.

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i componenti il soggetto offerente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi a base d'asta.

10.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi di seguito indicati e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione aggiudicatrice composta da esperti nelle specifico settore oggetto del contratto, nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della costituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice, dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate.

Il criterio di aggiudicazione scelto ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice è dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e con l'applicazione dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA TECNICA [Composto da A), B) e C)] – Totale punti 85

I criteri di valutazione sono elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Non sono presenti “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

I metodi di attribuzione dei coefficienti D_n e T_j ai concorrenti è descritto al successivo punto.

N °	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB- CRITERI DI VALUTAZI ONE	PUNTI D MAX	PUN TI T MAX
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	30	A1	Pertinenza dell'intervento		
			A1.1	Riqualificazione energetica		4,5
			A1.2	Adeguamento sismico		1,5
			A1.3	Ristrutturazione edilizia		3
			A2	Pertinenza dell'intervento – destinazione residenziale		3
			A3	Complessità dell'intervento	6	
			A4	Qualità dell'intervento	10	
			A5	Criteri Ambientali Minimi	2	
B	Caratteristiche Metodologiche dell'offerta	50	B1	Qualità dell'esecuzione del servizio		
			B1.1	le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione;	10	
			B1.2	Modalità di esecuzione del collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti	4	
			B1.3	Piano dell'assicurazione della qualità della commessa	3	
			B1.4	le modalità di interazione/integrazione con la committenza	3	
			B2	la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio		
			B2.1	Responsabile tecnico	7	

			B2.2	Ingegneri/architetti senior	7	
			B2.3	Responsabili attività accessorie	6	
			B2.4	Basi logistiche a disposizione	7	
			B2.5	Risorse strumentali	3	
C	Criteri premianti	5	C1	Certificazione di qualità ambientale ISO 14000	-	2
			C2	Certificazione ISO 45000		3
	Totale	85			68	17

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Punteggi tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

L'assegnazione dei punteggi tabellari avverrà secondo le seguenti modalità:

Punteggi A₁ A₂– Pertinenza lavori presentati

	Servizi pertinenti	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
A1	Intervento di riqualificazione su edificio esistente		
A1.1	Riqualificazione energetica	1,5 punti	4,5 punti
A1.2	Adeguamento sismico	0,5 punti	1,5 punti
A1.3	Ristrutturazione edilizia	1 punto	3 punti
A2	Intervento su edificio a destinazione residenziale prevalente	1 punto	3 punti

Punteggio C₁ C₂ – Criteri premianti

Il punteggio attribuito è così determinato:

	Certificazioni	Punteggio	Punteggio massimo attribuibile
C1	Possesso certificazione ISO 14000	2 punti	2 punti
C2	Possesso certificazione ISO 45000	3 punti	3 punti

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI

I coefficienti D_i saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili da zero a uno, attribuiti da ciascun commissario, con il metodo del confronto a coppie. Ciascun Commissario confronterà le offerte tra di loro, indicando quale offerta preferirà e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 – preferenza massima). Verrà costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nel quale le lettere individueranno i singoli concorrenti; in ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all'offerta che sarà preferita con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere delle due offerte in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. Le medie dei coefficienti così determinati da ciascun commissario vengono poi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. Il coefficiente così determinato viene applicato al peso e determina il punteggio parziale attribuito al concorrente per ciascun elemento. Si precisa che: - nel caso di offerte non contenenti quanto previsto dagli elementi di valutazione o recanti contenuti giudicati totalmente inammissibili per tali aspetti, il concorrente subirà il giudizio di preferenza massima di tutti gli altri concorrenti con i quali viene confrontato. Nel caso in cui quanto precede riguardi più di un concorrente, per uno stesso elemento di valutazione, nel confronto fra quelli che si troveranno in tale condizione sarà assegnato il grado di "nessuna preferenza". - la mancata presentazione di proposte relative agli elementi non determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara, ma a questi verrà assegnato, per ogni elemento privo di proposte, un punteggio pari a zero

Il metodo del confronto a coppie verrà applicato soltanto in caso di presenza di almeno tre offerte ammesse; in caso opposto, i coefficienti D_i saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-elementi), variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

- giudizio OTTIMO:	1,00
- giudizio MOLTO BUONO:	0,90
- giudizio BUONO:	0,80
- giudizio DISCRETO:	0,70
- giudizio SUFFICIENTE:	0,60
- giudizio NON DEL TUTTO SUFFICIENTE:	0,30
- giudizio INSUFFICIENTE:	0,00

Il coefficiente definitivo sarà dato dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario.

In ogni caso si procederà alla riparametrizzazione come segue:

Il punteggio finale di ciascuno dei criteri (A, B, C) dell'impresa i-esima risultante dalla somma dei punteggi parziali ottenuti per ciascun sub-criterio;

$$P'_{i} = \sum C_i \cdot p_i$$

sarà riparametrato secondo la seguente formula:

$$Punteggio\ criterio = \frac{P'_{i}}{P'_{max}} \times Peso$$

dove:

Punteggio criterio= punteggio i-esimo definitivo per il criterio (A, B o C)

P'_i =sommatoria dei coefficienti definitivi per il peso di ciascun sub-criterio

P'_{max} = sommatoria massima

CRITERI MOTIVAZIONALI

I predetti punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri motivazionali (ragioni di preferenza) di seguito specificati:

A. Documentazione tecnica attestante la qualità della professionalità del concorrente:

A.3) complessità dell'intervento Saranno valutati:

- l'importo dei lavori oggetto dell'attività professionale;
- particolari difficoltà nella cantierizzazione (accessibilità, interazioni con attività esistenti, limitazioni nella portata dei mezzi di cantiere, presenza di lavorazioni di diversa categoria in contemporanea ecc.).

A.4) qualità dell'intervento:

- pregio tecnico delle opere;
- importanza dell'edificio oggetto di intervento;

A.5) Criteri Ambientali Minimi:

- rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi

B1 Caratteristiche Metodologiche dell'offerta:

B1.1 Qualità dell'esecuzione del servizio

B1.1) le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all'organizzazione;

- efficacia del coordinamento delle varie attività specialistiche;
- correttezza delle procedure previste.

B1.2) Modalità di esecuzione del collaudo tecnico amministrativo, statico e tecnico-funzionale degli impianti

- correttezza delle procedure previste.

B1.3) Piano dell'assicurazione della qualità della commessa

- procedure di qualità adottate nell'ambito della progettazione;
- efficacia della procedura di accettazione dei materiali in fase di DL
- esaustività delle modalità di controllo della correttezza delle lavorazioni in fase di DL

B1.4) interazione con la committenza:

- efficacia ed efficienza della comunicazione con la Stazione Appaltante/ RUP;
- efficacia ed efficienza della segnalazione delle anomalie nell'andamento del cantiere;

B2 la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio

B2.1) Responsabile tecnico

- adeguatezza delle qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.

B2.2) Ingegneri/Architetti senior

- adeguatezza delle qualificazioni professionali, della relativa formazione e delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto.

B2.3) Responsabili attività accessorie:

- Completezza dei ruoli individuati e delle professionalità necessarie;

B2.4) Le basi logistiche a disposizione e la distribuzione delle stesse rispetto all'area di intervento

- Presenza di una o più sedi operative nel territorio oggetto degli interventi;

B2.5) Risorse strumentali

- Adeguatezza risorse strumentali messe a disposizione per la conduzione dell'accordo quadro;

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice è fissata una soglia di sbarramento al punteggio tecnico pari a **50** (dopo la riparametrizzazione), non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICA – Totale punti 15

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
D.1	Ribasso sui prezzi derivanti dal decreto parametri (Decreto ministeriale 17 giugno 2016)	15

il punteggio dell'offerta economica sarà stabilito con le seguenti formule:

$$\text{CRITERIO D.1 : } Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)$$

Dove Ri= ribasso i-esimo

Rmax= massimo ribasso

L'aggiudicazione avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e in merito ai criteri e pesi sopra riportati.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, verrà determinato, per ogni offerta (i) e distintamente per il valore tecnico ed economico dell'offerta, il punteggio finale tramite il metodo aggregativo-compensatore, sommando i coefficienti attribuiti per ciascun criterio (j), ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascuna offerta (i) il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_j * C_{ij}]$$

dove:

- P_i = punteggio dell'offerta (i);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_j = peso o punteggio attribuito al requisito (j);
- C_{ij} = coefficiente della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria per i vari requisiti (j).

VERIFICA DI ANOMALIA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 21.

11.TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Si rimanda all'apposito Allegato al presente Disciplinare.

12.SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 composta da tre membri di cui uno il Presidente.

L'esperimento della gara avrà luogo in seduta pubblica, nel giorno e presso la sede indicati nel bando e/o comunicati ai concorrenti tramite il portale Sintel.

È ammesso ad assistere all'apertura delle offerte il rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente munito di idoneo titolo.

Al termine dell'analisi dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, la Commissione di gara si riserva di procedere al sorteggio per la verifica dei requisiti di carattere speciale; procederà poi all'apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificarne la completezza.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione della componente tecnica dell'offerta ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla scorta dei criteri indicati.

Durante un'ulteriore seduta pubblica, la cui data verrà notificata ai concorrenti mediante comunicazione sulla piattaforma Sintel con adeguato preavviso, la Commissione, dopo aver reso noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio utilizzando la formula indicata ed alla redazione della graduatoria finale.

Per l'individuazione e la verifica delle offerte anormalmente basse si applicano le disposizioni di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 e di cui all' art. 1.1 delle Linee guida n. 5/2016 di A.N.A.C..

La Commissione giudicatrice fornisce l'ausilio al competente R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (ai sensi anche delle Linee guida A.N.A.C. n. 3/2016).

Di tutte le sedute di gara, pubbliche o riservate, verranno stilati appositi Verbali.

13.OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione verrà disposta con apposito Decreto su proposta dell'Ufficio Appalti e Gestione del Partenariato Pubblico-Privato di Arte Genova e diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al primo classificato in graduatoria, giusto quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione si intende definitiva solo dopo l'intervenuta esecutività a termini di legge del relativo Decreto di affidamento, mentre l'aggiudicatario rimarrà vincolato dal momento della presentazione dell'offerta.

E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 32, comma 8 e seguenti, del d.lgs. n. 50/2016.

14.STIPULA DEL CONTRATTO

Fra il concorrente aggiudicatario e l'Arte Genova verrà stipulato apposito contratto ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 9.

La sottoscrizione del contratto sarà comunque subordinata alla presentazione di quanto richiesto al successivo art. 15.

Le spese di stipulazione, bollo e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

15.CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia definitiva dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, e dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del contratto come disciplinato dall'art. 103, comma 5, del Codice. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

16.SUBAPPALTO

Vale quanto stabilito dal corrispondente articolo del Capitolato Speciale.

17.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, A.R.T.E. Genova quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informano che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal titolare per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati i dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a A.R.T.E. Genova.

18.FORO COMPETENTE

Avverso il presente Disciplinare e in generale di tutti gli atti di gara può essere presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (TAR).

Allegati:

- Modalità di presentazione gara telematica;